

**METALLURGIA - POLVERE DA SPARO - ARMI**

Palermo 1570, agosto 12

*Capitolato per lo sfruttamento delle miniere e la lavorazione del ferro e dell'acciaio.*

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno dominice incarnationis millesimo quingentesimo settuagesimo mense augusti die vero XII eiusdem mensis XIII inditionis regnante serenissimo et invictissimo atque catholico domino nostro domino Philippo de Austria Dei gratia rege Castelle Aragonum Utriusque Scicilie Hierusalem etc. feliciter amen.

Cum Illustrissimus et Excellentissimus dominus don Ferdinandus Franciscus de Avolos et de Aquino marchio Piscarie etc. ac vicerex et capitaneus generalis prefate regie et catholice magestatis in hoc Scicilie regno tamquam sagax et circumspettus princeps pro servitio Dei omnipotentis prefateque regie magestatis summopere ac totis viribus invigilans beneficio et augmento ipsius regni eiusque incolarum et habitatorum cupiens illud in dies augeri et de bono in melius reducere prevideat quante utilitatis et benefitii sit ut ipsum regnum semper reperiatur munitum ferro aczaro et pallis artellariarum et preditta haberi possint ex propriis mineriis que sunt in hoc prefato regno ut in futurum ac perpetuis temporibus non solum maximum verum etiam minimum detrimentum et incomodum regnum ipsum pati nequeat ob defectum similium metallorum et dependentium ab eiiis quibuscumque causis etiam inopinatis que solent in dies oriri ac pariter animadvertens princeps ipse excellentissimus quante utilitatis benefitii et comodi sit ut dictum

arbitrium et artificio ferrorum azarorum et pallarum eorum dependentium introducatur in hoc regno ut possit ex eo percipi et haberi maxima quantitas similium metallorum et dependentium ab eis nedum pro usu et necessitate ipsius regni et forsitan etiam, si Deus optimus maximus concedet, pro trasmittendo ad alia regna prefate catholice magestatis eiusque amicorum et confideratorum varias et diversas semitas exploraverit ac diligenter indagaverit et investigaverit quomodo predicta omnia ad executionem trahi posset demum invenerit infrascriptos magnificum Gerardum Spata, Martinum de Nobile, Antonium lo Mellino et Allexandrum Sanmaximino in solidum qui obtulerint se pro servitio Dei omnipotentis prefateque catholice magestatis dicti excellentissimi domini proregis regie curie huius regni Scilie ac benefittio publico et ipsius regni eiusque incolarum et habitatorum vacare et attendere huiusmodi negotio arbitrio et artificio unde inter ipsum excellentissimum dominum proregem et infrascriptos regios officiales tribunalis regii patrimonii nomine et pro parte prefate regie et catholice magestatis eiusque heredum et successorum et ipsius regie curie ex una et dittos magnificos Gerardum Spata, Martinum de Nobili, Antonium lo Mellino et Allexandrum Sanmassimino in solidum ex altera fuerit deventum ad infrascriptam conventionem et capitulationem cuius tenor in omnibus et per omnia sequitur et talis est, videlicet:

Capituli patti et conventioni trattati accordati et firmati fra la excellentia del Illustrissimo et eccellentissimo Signor Marchese di Piscara etc. viceré et regio Tribunale del Regal patrimonio di questo Regno di Scilia per nome et

parte della Regia et catholica magestà di Re Filippo nostro Signore soy heredi et successori in questo regno et sua regia corte da una parte et li magnifici Gerardo Spata, Martino de Nobile, Antonio lo Mellino et Allexandro Sanmassimino et qualsivoglia di loro in solidum da l'altra parte supra lo arrendamento constructione et fabricatione di ferri acciari et palli di arteglaria se haveranno da fabricare in questo Regno.

1) Et primo perché sua excellentia intende volere fare exercitare le minere di ferri et acciare di questo regno in tal modo che senne habbia comodo di possere avere nel regno medesimo tutta quella quantità di ferri et aziari chi farrà bisogno per il bisogno et comodo di esso Regno senza che di fora ne habbia di venire per questo la prefata excellentia dello Illustrissimo et eccellentissimo Signor marchese di Piscara in nome della prefata regia et catholica magestà di re Filippo nostro signore soy heredi et successori in questo Regno et della prefata sua regia corte di esso prefato regno concede in arrendamento arrendao et arrenda et ingabellao et ingabella alli decti magnifici Gerardo Spata, Martino del Nobile, Antonio lo Mellino et Allexandro Sanmaximino et a chiasceduno di loro in solidum per anni quindici proximi sequenti continui et completi che cominciaranno a corriri dal primo del mese di febraro proximo futuro dello anno sequenti XIII inditionis inanti tutti li mineri di ferri et acciari tanto scoperti et manifesti quanto non scoperti et manifesti et quelli che de novo si manifestassero et scopissero in questo prefato regno durante detto termine di anni quindechi cum potestà, autorità et facultà che essi magnifici arrendatori oi altro di loro in solidum

tantum alloro spese possano scropire o far scropire, cavare et manifestare et fare manifestare in qualsivogla parte di esso regno tanto privilegiati como non privilegiati tutte quelle quantità di esse minere alloro oy altro di loro in solidum parerà oi piacerà et di quelle fabricare et farine fabricare tutta quella maggior quantità di ferri crudi seu scolati, ferri greczi, palli di arteglaria et di acciari che alloro parerà o piacerà con patto et conditione expresse che durante il detto termine di anni quindici essa regia corte dirette né indirette non possa concedere né arrendare ad altre né permettere che senne cavino né tampoco sia licito ad essa regia corte chi per usu proprio possa cavare né fare cavare né fare fabricare nessuna xortè di ferri et acciari né di ferri grezi né colati, palle di arteglarie et acciare da li mineri di questo regno in qualsivogla parte et loco di esso prefato regno ita ché quando qualsivogla persone di qualunque statu, graddo, dignità, autorità et qualità si siano cossì privilegiati come non privilegiati presumissiro cavare oy fare cavare da qualsivogla minere di questo regno qualsivogla quantità etiam piccola di essi mineri quomodocumque et qualitercumque statim et incontinenti siano incorsi et incorrano in la pena di onze mille tanti volti quanti contravenissero al presente capitulo inremisibilter exigenda de quali pena senne habia a fare quattro parte et quelle distribuire come in li sequenti capituli si destinguerrà.

2) Et per tale effetto et per causa del presente arrendamento, concessioni et ingabellationi est potestà di potere cavare et fare cavare et manifestare esse minere con li patti, conventioni et conditioni contenti in la presenti capitulat-

tione li detti magnifici Gerardo Spata et Martino del Nobile, Antonio lo Mellino et Allexandro Sanmaximino in solidum promettino et si obligano realmenti et cum effetto dar et pagare et fare dare et pagare ad essa regia corte durante il detto termine di anni quindici del presente arrendamento per la somma del ferro et acciaio che si fabricarà in questo Regno zoé per li primi tre anne per ogni cantaro di ferro osia grezo oi in palli oi in virga tarì sey, per ogni cantaro di acciaio tarì dodechi et per doi altri anni sequenti elapsi li detti primi tri anni per ogni cantaro di ferro grezo oi in virga oi in palli tarì novi et per ogni cantaro di acciaio tarì deciotto et per li altri ultimi deci anni sequenti a compimento di essi anni quindici del presente arrendamento per ogni cantaro di ferro grezo, in verga oy in palli tarì dudici et per ogni cantaro di acciaio tarì ventiquattro, quali pagamenti si haveranno di fare nel modo che appresso si dechiarirà.

3) Et perché si sappia la quantità di ferri et aziari che si fabriceranno per possere pagare detto staglio seu arrendamento che la regia corte a soi spese habbia di deputare et eligere quanti credenzeri li piacerà li quali habbiano di assistere in li firreri dove si fabriceranno li detti ferri et acciari quali credenzeri habbiano a scrivere di loro mano in libro quinternato tutta quella quantità di ferro grezo o in vergha o in palli et aciario che giornalmente si fabricerà et ogni quindici giorni habbia a confruntare le partite et sian di accordo con il libro che li arrendatori farranno scrivere nelli detti ferreri.. *omissis*.

4) Et secondo il notamento et conto dello libro predetto del credenzero essi arrendatori siano tenuti et habino de

pagare ad essa regia corte per la regia depositaria in Palermo o Messina alla fine di ogni anno del presente arrendamento integramente tutto quello doveranno dare per la ragione di essi dritti supra declarati et specificati cossi per il ferro et palle come per lo acciario che per esso libro appareranno essere fabricati quanto per conto delli ferri et acciari che loro ponno intrare in li primi cinque anni del presente arrendamento come appresso si derrà in conto della quale somma da hora essa regia corte et per essa la prefata excellentia sua et offitiali del tribunale del patrimonio in nome di essa regia corte si contenta compensare et compensa et fa bono ad essi arrendatori ogni anno scuti duo millia de la moneta di questo regno in tanti debiti di corte che tirano interessi di dieci oi dodici oi de quindici per cento, di quali debiti di corte essi arrendatori o le loro partecipi et caratari oi altro de loro tam coniuntim quam divisim et in solidum dello infrascritto numero di dieci nominandi per loro oi altro de loro in solidum come appresso si dirrà sonno o serranno creditori di essa regia corte tanto per conto loro proprio quanto cessionario et procuratorio nomine... *omissis*.

5) Per essere necessario farsi multi edifitii et fabriche per la constructione di detti ferri et acciari detti arrendaturi possano fundare et fare fundare et fabricare sino al numero di XXV fabriche et edifitii et quelli più fabriche et edifitii più di esso numero di venticinque che pareranno ad essa regia corte essere necessarie con il progresso del tempo in quelli lochi et parti del regno eligendi per essi arrendatori et serranno accettati et confirmati da essa regia corte durante il presente arrendamento quandocumque quale fabri-

ce si habiano di fare a spese di essa regia corte dummodo che per la fabricatione di ogniuna di essi fabriche la regia corte non sia obligata exburzare et pagare più di scuti seicento compreso in essa fabrica tutti li edifitii stigli et apparecchi necessarii quali si habiano da extimare da personi et experti comuniter eligendi imediate che sarrà acabato et firmato qualsivogla di essi fabriche et edifitii et perché la spesa di quelli non obstante che si habbia a fare a spese di essa regia corte la faranno come per virtù di questi si obligano quella fare esse arrendatori che in tal caso detta spesa di qualsivogli edifitio et fabrica reuscito atto et accomodato et utile al detto artificio se la possano detti arrendatori retinere propria autoritate et de fatto della somma doveranno ad essa regia corte per conto di detti dritti et ragioni sopraspecificati in quattro anni... *omissis*.

6) Nel numero delle sodette venticinque fabriche et edifitii si habiano a comprehendere quelle edifitii et fabriche che de simili artefitii a detti artefitii quale al presente si ritrovano essere di detti arrendatori o qualsivogli de loro per quello che saranno extimati da personi experti et arbitri commune dummodo che ogniuno di essi edifitii extimato non exceda detta somma di scuti seycento il prettio de quale essa regia corte sia obligata compensare et fare buono ad essi arrendatori et quella si possano retinere in quattro anni ogni anno una quarta parte... quali edifitii di essi arrendatori oi altro di loro et tutti essi arrendatori in solidum promettono et si obligano durante detto termine di anni quindici et quanto al patrone di essi edifitii et ferri etiam elapsi detti anni quindici semper et omni futuro

tempore legitimamente difendere ad essa regia corte da qualsivogla molestia et essere tenuto a qualsivogla evittione quomodocumque et qualitercumque sequiretur et eveniret in tutto oi in parte in forma larga.

7) Et perché essi arrendatori per la manutentione della costruttione et fabricattione di essi ferri acciari carboni et edifitii haveranno bisogno di salti di acqua, lignami, terreni, bosci et altri cosi necessarii ad detto effetto et exercitio per questo essa regia corte... concedi et dona a essi arrendatori tutta quella facultà, potestà, autorità, iurisdittione, possessione et preheminentie di essa regia corte tiene in detti salti di acqua, lignami, terreni, et bosci et altri cosi necessarii per detto effetto et artificio et in quelli cede et renuntia et dona alloro tutti quelli raggioni et cause spectante et pertenente... ponendo ad essi arrendatori in loco di essa regia corte et quelle possano usare et goder con la misma autorità facultà potestà possessione et privilegi che po usare ha soluto usare essa regia corte per cunto suo proprio attento la utilità et beneficio vene a risultare a esso regno, soi regnicoli et habitatori ita che essi arrendatori non possano tagliare né fari tagliare arbori che non si tagliano palmi deci alto della facci della terra acciò che possano regittare et tornare altra volta per fare rame senza che siano dannificati della bestiame, in la quali autorità facultà potestà possessione iurisdittione et preheminentii essa regia corte sia obligata durante il presente arrendamento mantenere essi arrendatori dummodo che non venghino a guastare molini, paratori, serri di acqua et trappeti di cannameli che fino al giorno incomincirà a correre il presente arrendamento se troveranno fatte da altri;

né si possano servire de carboni domestici né di olivastri et in caso che comprasse qualsivogli persona per contradire alloro essa facultà, potestà, possessione, iurisdittione et preheminentie essa regia corte sia obligata decidere in scrittis detta pretensione con ogni presteza.

8) Et ad finché si possi perpetuare detto arbitrio et che per mancamento di carbone in futurum quello non si habbia di dismettere detti arrendatori siano obligati ad ogni requesta di essa regia corte alloro dispese nelli tempi congrui et opportuni ogni anno durante lo presente arrendamento fare seminare et piantar in quelli terri che li saranno designati et consignati per essa regia corte in qualsivogla parte et loco di questo regno tumuli trenta di castagne per li quali terreni essi arrendatori non siano tenuti pagare cosa alcuna.

9) Li stegli, apparecchi et fabbriche quali si faranno a spese di essa regia corte siano tenuti essi arrendatori mantenerli repararli et preservarli a loro dispense cossi fattamente et intanto che alla fine dello arrendamento li habbiano di consignare a essa regia corte atti et comodi a sequire l'artefitio predetto et che siano del medesimo pretio che la corte ha fatto bono a essi arrendatori.

10) Promettino et si obligano realmenti et effettivamente essi arrendatori usare diligentia et industria tale in questo artefitio che alla fine delli primi cinque anni si possi fabricare et effettivamente si fabbrichi tanto ferro et acciaio con li minere sodetti del regno che esso regno ne stia bastevolmente provisto et non sia bisogno durante esso arrendamento condurni di fora regno altra quantità et questo sotto pena di resarcire tutto il danno et interesse che sequisse ad essa

regia corte per la inobservantia di questo capitolo et in caso che usando essi magnifici arrendatori da parte loro tutta la sudetta diligentia et industria mancassi per altro qualsivogli impedimento senza colpa... allhora detti magnifici arrendatori siano solamente obligati all'interesse... liquidato et accordato per la somma di scuti vinticinquemila tantum... *omissis*.

11) Acciocché il Regno habi comodità di haverli ferri appropriati a quella qualità di opera che vorranno fare lavorare, detti arrendatori siano obligati a fare fare il ferro grezo et acciaio in li firreri in diversi mineri conveniente a farse in ferri et appropriati per farne diversi opere comode ad ogni uso confome alla regula che la regia corte al presente darà alloro la quale in alcun tempo da poi non possi essere alterata in maggiore obligatione ad essi arrendatori senza loro consentimento et che di fineza il detto ferro sia corrispondente a quella del ferro che ogi venne da Petrasancta, lo acciaio di quello che vene da Venetia per quanto la qualità et forma che se darrà ad esso ferro et acciaio serrà capace de la so detta fineza.

12) Che durante lo presente arrendamento essi arrendatori habino tenere continuamente per lo bisogno del Regno quattro milia cantare di ferro de diversi sorte et qualità et forme secondo nel precedente capitolo si contene et cinquecento di acciaio nelli lochi che la regia corte signalerà, le quale quantità si habbino a repartire et repostare secondo essa regia corte ordenerà in magaseni publici et sempre la detta somma habbi di stare et che in li giorni di lavoro continuamente stiano aperte afinché ogniuno che ni vorrà facilmente lo possi havere et comprari, quale ma-

gaseni essi arrendatori li habbiano allogare alloro spese.

13) Quando accadesse che in detti magaseni mancasse la quantità predetta o parte di essa di essi ferri et acciari possia la regia corte farlle venire di fora regno a danni et spesi di essi arrendatori o dare licentia ad altri di condurlli quella quantità che ad essa regia corte parerà.

14) Perché in li primi cinque anni del presente arrendamento se occuperà la magior parte di esso tempo in le fabbriche et introductione de li mineri et in discropire essi mineri et non si potrà attendere a fabricare molti ferri et acciare per questo sia licito ad essi arrendatori tantum per li preditti prime cinque anni condurre et immettere et fare condurre et immettere in li detti primi cinque anni per lo bisogno di esso regno quella quantità di ferro et acciaio di fora regno che sarà necessario per il quale siano tenuti pagare... ad essa regia corte... come si è destinto... nel secondo capitolo, quali pagamenti si habbino di fare nel modo et tempo contenuto et declarato nel antecedente capitoly.

15) Che il prezo che si haveranno da vendere li ferri grezi et acciare... se intenda stabilito quanto nella città di Palermo e Messina il ferro a ragioni di scuti cinque et tarì otto, l'acciaio a ragione di scuti undici et tarì sei lo cantaro et in altre parte del Regno sia licito a detti arrendatori venderlo et farrlo vendere secondo essi convenientemente potranno.

16) Che durante il tempo di essi anni quindici... la detta regia corte per uso proprio, nessuna università, né altra qualsivogla persona... regnicoli o foristeri possano immettere et fare immettere né condurre né fare condurre di

fora regno... acciari, acciaroni, vommeri, vomerali, ferri vechi et novi. ferri colati, veni seu mineri di ferro, ferri lavorati et ferri vechi, palli di arteglaria, nessuna altra sorte spettie et generi di ferri et ferramenti novi et vechi ut supra né per vendere né per uso alcuno salvo si fossero ferro o acciaio lavorato et meso in opera che la manifattura valesse più prettio di quello che valesse quello ferro o acciaio grezo quale fosse posto in detta opera et forma salvo se la regia corte le permettesse in caso che li arrendatori mancassero di tenere il bastevole... secondo si ha detto nel XIII capitolo et questo sotto pena (*pecuniaria e della confisca*)... *omissis*.

17) Tutto il ferro et acciaio che si fabbricherà in questo regno et che detti arrendatori inmetteranno et faranno inmettere di fora regno... siano franchi et immune tanto in le città di Palermo et Messina come ancora in tutte quelle altre loche nelle quale la regia corte concederà ad essi arrendatori che possano tenere fundachi et magazeni aperte per vendere et reporre ferri et acciari, di tutti et qualsivogla dritti fundaco dohana caxia gabelle di tarì oi novo imposto o di qualsivogla altro imponendo per qualsivogli causa quantumcumque urgentissima et necessaria di guerra oi di altre simile ... et habino la medesima franchezza per transito in tutte le altre parte del regno.

18) Che li detti arrendatori ... possano extrahere da questo regno per extra regno o paesi di amici et confiderati di Sua Magestà tutta quella quantità... più di quello che facesse bisogno per lo bastevole di questo regno... senza pagarlli per l'extrattione predetta ragione o dritto alcuno... facendosi li ordinari notamenti alle dohana seu secretie ... di

quali siano tenuti apportare responsale fra il tempo che si sole concedere.

19) Si concede facultà a detti arrendatori che possino extrahere ogni anno fora di questo regno argento in moneta o in vergha sino alla valluta di scuti quattro millia della quale extrattione se li habbia di espedire licentia in scrittis... ad loro semplice requesta la quale non li possa né debbia essere denegata non obstante qualsivogla capitulo, pragmatica facta et da fare durante il presente arrendamento alle quale la prefata Excellentia sua dispensao et dispensa viceregio ditto nomine et quella somma che non extraheranno in uno anno la possino extrahere ne altro anno sequente, per li quale somme essi arrendatori siano obligati et si obligano a reportare retratte di mercantie fra termine de uno anno... *omissis*.

20) Sonno di accordio che essa regia corte habbia a relaxare... unzi cento l'anno per la franchezza delle robbe quale se entreranno nel regno per construttione et uso di detto artefittio... *omissis*.

21) Possiano li arrendatarii per quel pagamento che saranno convenuti con padrone servirse per loro bisogno di tutti vaxelli atti per lo servittio del presente arrendamento né possano detti vaxelli essere prese né tratenuti per qualsivogla urgentissima causa etiam per servitio regio... dopo che sarranno nolegiate purché sopra quelli non si carichino altri robbi che li toccanti al detto artificio.

22) Et perché per uso et servittio di esso arbitrio et artefittio essi arrendatori haveranno di bisogno de lignami, calcine et altre qualità di effetti, bestii di carrico et di sella, boy et homini mercennarii per questo si concede... facultà.



autorità et potestà che possano et debbiano quelli conseguire et havere iusto solito prezo et salario mediante dummodo che detti animali et homini tantum siano soliti locarsi et non si accordando delli prezi la regia corte sia obligata ...eligere persona atta et sufficiente a possere arbitrare et decidere detto prezo... *omissis*.

23) Sua excellentia quo supra nomine concede licentia alli detti arrendatori di fare macellare nelli lochi di li ferreri ogni anno sino al numero di dui cento genchi oy vero di quelle vache che sonno permesi dalla regia pragmatica prohibitione fatta et da farse in le quali dispensao et dispensa... *omissis*.

24) Et perché in li detti ferreri si ha di trattare con diverse persone et non si po havere comodità di notario publico di possere fare contrattare, per questo sonno di accordo che li libri di conti che faranno essi magnifici arrendatori oi altro di loro parte delli ferreri con intervento del regio credinzerio ... facciano piena fede come si fussero partite di publico banco o vero publico instrumento... et come tale si possano exequire contro li detti debitori et obligati... et che tutti li debitori di essi arrendatori per conto di detto artificio et arrendamento non possano godere giudicato né dilattione impetrato o impetrando contra essi arrendatori.

25) Tutte le persone che veneranno di fora regno a servire in detto arrendamento se intendano et siano guidati per debiti civili contratti fora di questo regno per anni doi tanto di persona come di beni... salvo si fussiro di offesa contro la Magestà divina oi humana siano assecurati per tutto il tempo serveranno nel detto arrendamento pur che

fra giorni quindici da poi arrivati nel regno si habiano fatto matriculare nella matricula si tenerà nello tribunale del patrimonio et nelli lochi per li qualli serranno entrati nel regno habiano presa fede dalli giurati del giorno del quale entreranno et in caso che si pretendesse remissione di alcuno del regno de Napole in vigore della conventione fatta in questo Regno si habbia di intimare a quelli in persona o a uno delli arrendatori la revocatione del guidatico conceduto a quelli habiano un mese di tempo per partirsse.

26) Et similmente sono di accordo che si intendano guidati per debbiti di partite et somme di unzi sidici abasso tutte quelle persone che resteranno in li servitii di essi arrendatori in detto artefitio et serranno state matriculate in detto tribunale... ita che essi arrendatori siano obligati del stipendio devuto a dette persone guidate per detta causa retenersi ogni anno la quarte parte di quello ditte persone guidate doveranno a detti loro creditori di quale sarrà stata data notitia a detti arrendatori acciò possano quella effettivamente pagare a detti creditori in tanto che fra termino di anni quattro resteranno satisfatti li creditori.

27) Li detti arrendatori et loro compagni... dummodo non excedano il numero di dieci li quali habino di essiri nominati per tutto il detto primo del mese di febraro proximo siano ... franchi liberi et exempti pro uso vitto et vestito loro et di loro famigle durante il presente arrendamento di tutti gabelli et dattii imposti et imponendi per qualsivogla causa etiam urgentissima... spettanti ad essa regia corte del che si habia a fare caxia o scaxiata et li ditti arrendatori loro partecipi et caratari similmente siano franchi

et immune di qualsivogla angaria presente et futura per servittio regio etiam della nova militia purché al tempo del contrattare non si ritrovano scritti in essa.

28) Li medesmi arrendatori, loro partecipi et caratari et tutte quelle persone matriculate per servitio et agiuto del detto arrendamento ... non possano né debiano essere astrette né conosciute né dalla regia corte né da nessun altro tribunale... per qualsivogla causa civile o criminale seu mixte eccetto dal sudetto regio tribunale del patrimonio... *omissis*.

29) Concede Sua Excellentia ... che possano li preditti arrendatori loro compagni et caratari insino al detto numero di dieci nominandi ut supra ogni uno di essi con doi servitori durante il tempo del presente arrendamento portare tanto di nocte come di giorno tanto per la città di Palermo et Messina come per tutte le altre città terri lochi et parte del regno ogni sorte et spettie di armi tanto offensive come defensive prohibiti et non prohibiti et che in alcun tempo si prohibesse purché non siano scupettoni prohibiti per la nova pragmatica, le nome delli quali servitori siano nella matricula del tribunale del patrimonio ita che non possano portari scupettoni né balestri parate per la città terri et lochi del regno habitati excetto per transito... *omissis*.

30) Sia licito alli detti arrendatori possere di mese in mese... dare notamento al detto tribunale del patrimonio delli nomi et cognomi di quelli che starranno in le servitii loro et del detto artificio... *omissis*.

31) La Regia Corte uno anno prima che finisca l'arrendamento sia tenuta et debbia farlo mettere allo incanto per

publico banno onde essi arrendatori si possino risolvere si haveranno di continuare nell'arrendamento predetto.

32) Perché in la fine dello arrendamento avvanzeranno ferri grezi et agri, aziari et vene cotte et crude cavate et debitore di persone che hanno servitio et serviranno nel detto arrendamento sono di accordo che sia licito ad essa regia corte piglarsi li ferri grezi et acciari a quel prettio che è stata stabilita la vendita in li detti città di Palermo et Messina et pagarli de contanti ... o vero che essi arrendatori possano quelli extrahere fora di regno ... o vero venderle in regno... et quanto alli ferri agri et vene che essa regia corte li habbia da paghare ... per quel prettio che serranno extimati da communi arbitri sino alla somma di scuti quattromilia et quanto alli debitori che essa regia corte se li habbia di piglare et pagare fino alla somma di scuti duimilia... *omissis*

33) Succedendo caso di guerra, di peste o de caristia che impedisca lo exercittio predetto il che mai siha la regia corte proroghirà lo arrendamento per lo tempo che Sua Excellentia iudicherà essere stato impedito perdurante il tempo del detto impedimento la regia corte non possa prendere alcun danno oi interesse né pena contra essi arrendatori per le cause sopradette.

34) La regia corte ad ogni instantia et requisitione di detti arrendatori farà promulgare banni ogni anno delli detti anni quindeci pubblicamente che le cose contenute in li presenti capitoli si debbano inviolabilmente osservare da qualsivogla persona... *omissis*.

35) Accioché le cose contenute in li presenti capituli si possano né debbiano inviolabilmente osservare Sua Excel-

lentia... concedi... che possano deputare et destinare quattro commissari da confirmarse per S.E. li quali prendano informattione in scritto delle pene in le quale serranno incorse li contraventori et delle fraude et contrabanni... le quale informattione presentino al sudetto tribunale del patrimonio per provederse alla executione delle pene... *omissis*.

36) ...Essa regia corte a soi dispese habbia a fare venire fra termine di mesi sey... da Sua Magestà la conferma de tutta la capitulattione predetta et fino a tanto che non sia venuta la detta conferma sia lecito alli detti arrendatori di soprasedere a non paghare li dritti et ragioni predetti... *omissis*.

37) Perché li predetti arrendatori possino fare saggi et prove delle vene et reconoscere l'attitudine et sufficientie delle cose necessarie per la fabrica delle ferre et acciare predette in questo Regno si concede facultà alli detti arrendatori che habino tempo sey misa da hoggi innanti computandi di pentirse et retrattarsi del arrendamento... presentando di questo pentimento fra detto tempo comparsa seu memoriale nel tribunale del patrimonio et siano però... in tal caso obligati a fare fabricare alloro spese in ferro o in azaro oi in ferro et aziaro tucto il minerale che infra lo tempo de detti sei misa haveranno cavata et pagheranno alla detta regia corte il dritto ad raggione di tarì novi per cantaro di ferro et tarì decidotto per cantaro di acciario.

38) Parimente infra il detto termine che starranno li detti arrendatori a declarare se se hanno a pentirse... et che altre persone comparissero ad incantare il detto arrendamento con più avantagio della regia corte oi vero diminuirsi del prettio della vendita delli ferri et acciari et ferro soli

o aziari soli in tal caso possa la regia corte pentirse et revocari la capitulattione presente et sia ... tenuta a pagare anno per anno il quinto entero di tutto quello più che da altri arrendatori serrà stato promesso alla corte oi vero di quel pretio manco che si stabilisse la vendita... oltra la somma contenuta et promessa nelli sodetti capitoli et et stabilita del prettio del ferro et acciario.

39) Fra questo mezo et per fino che incominzirà lo detto arrendamento sia permesso ad ogni uno condurre nel Regno quella quantità di ferri et acciari che vorrà si come al presente et inanti questo arrendamento li è stato licito.

40) Che venuto il primo di febraro et havendo effecto il presente arrendamento la regia corte habia di fare promulgare banni... che fra termine di giorni quindecim... ogni persona che havirà ferri et acciario ne habbia a rivelare alli offitiali delle secretie... li quali offitiali siano obligati... mandarlli al tribunale del real patrimonio et quelli ferri et acciari che si troveranno non esseri stati rivelati che siano interceptti et presi per contrabanno... *omissis*.

41) Promettino et si obligano detti arrendatori.. in la fine del mese di gennaro... et cossì in la fine di ogni anno... dare plegeria in lo offittio del tribunale del patrimonio di personi regnicoli oi furisteri... in li primi tre anni ogni anno per la somma di scuti dieci milia l'anno, in li secondi doi anni sequenti ogni anno per la somma di scuti quindici milia l'anno et in li ultimi dieci anni... per la somma di scuti vintimila l'anno... *omissis*.

42) Che havendo effetto il presente arrendamento se intenda per esso magnifico Allexandro proprio nomine et per il magnifico Antonio Sansaro suo compagno in solidum

per il quale promette de ratho iuxta formam novi ritus magne regie curie statim et incontinenti havere renuntiato come in virtù del presente ex nunc pro tunc et e converso renuntiao et renuntia relaxau et relaxa ad essa regia corte la ingabellatione conventionem et capitulationem de mineri ferri et acciari confirmata per essa regia corte ad essi magnifici Allexandro Sanmassimino et Antonio Sansaro per anni cinque quali finiscono per tutto l'anno IIIII inditionis sequenti in li atti di notar Juseppi Fugaza addi XXV di jugno XII inditionis preteriti in quale contratto di confirmatione fatta essa declaratione se intenda et sia casso restando però li conti di debbiti et crediti cossi deluna come delaltra parte in suo robore et firmitate.

43) Et perché la trattatione et executione del presente arrendamento abbracia molti negocii nelli quali si occuperà molto tempo Sua Excellentia per abbreviare la expeditioe di essi si contenta deputare alcuno delli spettabili consiglieri del detto tribunale il quale harà cura de intenderlli et referirle et farlli expediri dal detto tribunale con ogni protesta possibile.

Propterea hodie presenti die pretitulato... don Ferdinandus Franciscus de Avolos et de Aquino... ac infrascripti ...regii consiliares et officiales tribunalis regii patrimonii... quibus supra nominibus ac nomine et pro parte prefate regie et catholice magestatis... ex una et dicti magnifici Gerardus Spada Martinus de Nobile Antonius lo Mellino et Allexander Sanmaximino in solidum... ex altera ad invicem vicissim omnes mihi cogniti presentes coram nobis... predittam conventionem et capitulationem ac omnia et singula in ipsa ...contenta et expressata... ratificaverunt accettaverunt lau-

daverunt et aprobaverunt et plenissime confirmaverunt ac ratificant acceptant laudant approbant et plenissime confirmant... *omissis*.

Quam quidem capitulationem ac presentem contractum ... dominus prorex... *omissis*.

Cum refettione omnium et singulorum dannorum... *omissis*.

Die XIII mensis decembris XIII inditionis 1570 letto et declarato in substantia toto tenore et serie proxime preinserti contractus et signanter toto eo quod in capitulo quadragesimo secundo ...continetur in vulgari sermone et eloquio predicto magnifico Antonio Sansaro... de ratho promisit pro ut in ipso capitulo quatragesimo secundo exprimitur... ipsum proximum precalendatum contractum... ratificavit acceptavit laudavit et approbavit ac confirmavit... (1).

### *Omissis*

A.S.P., *Luogotenente di Protonotaro*, reg. 7-8, c. 127 v° ss.

---

(1) Al margine dei primi fogli si leggono clausole aggiuntive a chiarificazione di alcuni punti redatte tra il 3 febbraio e il 26 maggio 1571.

Palermo 1570, luglio 5

*Capitolato per la costruzione di un fuso per la fabbricazione della polvere da sparo.*

Pro eadem (Regia Curia) contra Vincentium Jordano Die V<sup>o</sup> mensis iulii VIII inditionis 1570

Spectabilis Vincentius Jordano faber lignarius civis Panormi mihi notario cognitus presens coram nobis sponte promisit seque sollemniter obligavit et obligat spectabili don Petro de Gregorio Regio Thesaurario Regni huius Scicilie cum interventu tamen assensu et consensu spectabilis domini don Petri Velasquez Conservatoris Regii Patrimonii huius prefati Regni presenti et stipulanti nomine et pro parte ac pro computo Regie Curie Regni huius Scicilie fabricare et fabricari facere ut vulgo dicitur unu fuso sive ingegno cum lu quali si habia di pistari li materiali di fari pulviri cum trentasei pistuni de li ylichì in trentasei mortari con quilli artificii rolli conocha et altri magisterii necessarij a fari voltari dicto fuso et pistari cum dicti trentasei pistuni infra trentasei mortari cum dui muli imparati secundo li sarrà ordinato per mastro Petro Navarro polvirista della Regia Curti beni et diligenti con tutto lo attratto di essa Regia Corte quali prometti fabricari in lo regio castello di castello ad mari di questa città di Palermo infra giorni vinti laborativi da contari del giorno che li sarranno pagati li infrascripti unzi cinquanta sine aliqua alia requisitione nec excepttione etc.

Et hoc pro prettio unciarum quinquaginta ponderis generalis quas ipse spectabilis Regius Thesaurarius cum interventu dicti spetabilis domini Conservatoris nomine dicte Regie Curie dare et solvere seu dari et solvi promisit ipsi magistro Vincencio stipulanti ad presens statim et incontinenti sine aliqua exceptione etc.

Item processit ex pacto inter eos quibus supra nominibus sollenni stipulatione et iuramento firmato che casu detto ingegno et artificio non riuscirà et farrà lo effetto preditto di fari voltari et operari, calari et achanari ditti trentasei pistuni in detti trentasei mortari nel modo et forma come di sopra si dice per culpa et defetto di esso mastro Vincencio che in tal casu il detto mastro Vincencio et soi plegi uno oi più che sarranno siano obligati restituiri ad essa Regia Corti ditti unzi cinquanta et pagari tutta la spesa che havebbe fatto la detta Regia Corte per detto ingegno et magisterio tanto per lignami come per li ferramenti et altri spisi statim et incontinenti in casu che non havirà reuxito ditto artifittio.

Idem che detto mastro Vincencio sia obligato come in virtù delli presenti si obliga manteneri ad ipsa Regia Corte ditto magisterio et ingegno atto a far lo affetto preditto per misi dui continui et completi dal giorno che sarrà expedito ditto ingegno et incomenzarà a lavorari ita che la Regia Corte sempri sia obligata dari ad esso mastro Vincencio la lignami et attratto et ferramenti che sarranno per fari ditto ingegno et magisterio possi lavorari et fari lu effetto preditto ex patto.

Item che il detto mastro Vincencio sia obligato comu in virtù di lu presenti si obligao et obliga al presenti statim

et incontinenti dari plegeria in li atti della Regia Thesauraria di restituiri ad essa Regia Corte tanto li ditti unzi 50 che li paghirà la Regia Corte quanto tutta la spesa che essa Regia Corte haverà fatto tanto in lignami et ferramenti quanto in li altri cosi per l'effetto di esso ingegno et magisterio ex patto etc.

Que omnia promiserunt ratha habere etc. in omnem eventum etc. in pace etc.

Sub ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum dicte Regie curie et prefati de Jordano mobilium et stabilium etc. Cum refettione dannorum interesse et expensarum litis et extra et specialiter viaticarum algozirii commissarii et procuratoris. Et fiat ritus et executio in bonis tantum dicte Regie Curie et in persona et bonis dicti magistri de Jordano et variari possit etc. Adversus quem ritum et executionem faciendam etc. non possint se opponere etc. quin prius solvant et adimpleant etc. Et pignora vendantur ad discursum. Renuntiantes etc.

Et speciali cum iuramento beneficiis...

Et generali etc. Et predicta omnia et singula actendere et observare etc.

Iuraverunt etc.

Testes magn. Nicolaus Vincencius Carbonus, nob. Petrus Navarro et Roccus Maniscalco.

*Omissis*

Palermo 1570, luglio 5

*Partito per la fabbricazione della polvere da sparo.*

Accordium pro eadem (Regia Curia) contra Petrum Navarro Die V<sup>o</sup> mensis iulii XIII inditionis 1570 constito mihi de nominibus et cognominibus contrahentium

Cum inter Regiam Curiam Regni huius Sicilie et pro ea inter infrascriptum Illustrem et excellentissimum dominum don Ferdinandum Franciscum de Avolos et de Aquino marchionem Piscarie etc. Proregem et Capitaneum Generalem Sue Catholice Magestatis in hoc Regno cum voto et deliberatione infrascriptorum Illustris et Spectabilium Regionum Consiliariorum et officialium regii patrimonii ex una et infrascriptum nobilem Petrum Navarro hispanum pulviristam ex altera fuerint et sint accordata infrascripta capitula tenoris sequentis videlicet:

Capitoli del partito che si è trattato fra la Regia Corte et Petro Navarro polverista.

Che la Regia Corte sia obligata a tutti soi spesi mectiri in punto et in ordine tutto l'artificio che sarrà necessario per possere fabricare polvere cum quaranta mortari de li quali quaranta mortari li quattro habino di servire per il refine di essa polvere cum li soi cosi mole et tutti et qualsivogla altre stigli necessarii per lo effetto predetto in quel modo et forma et artificii che dal detto Petro Navarro polverista sarranno reche et ordinate et quelle sia obligata essa Regia Corte mantenere in ogni tempo a tutti soi spese come di sopra si dice in la citatella di castello ad mare

di questa città dove ancora essa Regia Corte sia obligata dare stantia ad esso Petro polverista et per li homini et bestie che saranno necessarie per detto artificio di polvere.

Che la Regia Corte sia obligata comprare quattro mule che haveranno a servire per la macina di salantri et altri materiali di essa polvere et si consigneranno ad esso Petro polverista con quelli fornimenti che bisogniranno.

Che il detto Petro Navarro pulvirista sia obligato come in virtù delli presenti si obliga per quello tempo che tornerà comodo et piacherà ad essa Regia Corte fabricari cum li salantri carboni et solfari che li sarran consignati polvere in archibuxo et di cannone ponevuchi a chiascuno cantaro di polvere di archibuxo settanta rotuli di salanitro deciotto rotula di carboni et deciotto rotula di solfari et a ciascuno cantaro di polvere di cannone sessanta rotule di salanitro ventitre rotula di carboni et ventitre rotula di solfaro et se con la experientia si canoxirà che alla compositione del-luna et l'altra polvere non bisognasse tutta la detta summa se gli sarrà buono solamente quello che si vederà esser necessario per la compositione et perfettione di esse polvere.

Che il detto Petro polvirista sia obligato come in virtù delli presenti si obliga di lavorari et consignare ad essa Regia Corte ogni mese cantara cento di polvere di archibuxo et quando essa Regia Corte elegirà che essa polvirista fabrici polvere di cannone a ragione di cantara cento quaranta di polvere di cannone.

Che la Regia Corte sia obligata pagare a detto Petro polvirista per il tempo ch'esso Petro servirà ad essa Regia Corte in fabrica di esse polvere ad raggione di scudi cinquantasei della moneta di questo Regno per ogni mese

zoè ad esso Petro ad raggioni di scudi venti il mese per il suo stipendio il quale stipendio habbia a correre ad esso Petro polvirista di ogi inanti; item scudi vintiquattro il mese per il salario di sei lavoranti et scudi dudichi per vitto, ferro et mantenimento della guarnitione delli sopradetti quattro mule quale il detto Petro polvirista sia tenuto come in virtù delli presenti si obliga governar bene et mantenerle ferrate et guarnite in modo che di continuo possano travagliare quali scudi trentasei il mese per detti lavoranti et vitto ferri et mantenimento della guarnitione delli sopradetti mule se li habbiano di pagari quanto alle lavoranti dal giorno che incomenzirà a lavorare esse polvere. quanto alli mule dal giorno che li sarran consignate esse mule.

Che la Regia Corte sia obligata et habi cura che il suo monitionero nella fine di ogni settimana si faci consignare la polvere fabricata, quali polvere esso Petro Navarro polvirista sia obligato come in virtù delli presenti si obliga ad essa Regia Corte lavorare et componere perfettamente ben axiutta et ingranata et che habbia a levare bene a opra di foco et che si habbia di revedere per il bonbardereri di esso castello ad mare oi di altri qualsivogla bonbardereri et persone beniviste ad essa Regia Corte.

Che la Regia Corte sia obligata dare ad esso polverista li barliri nelli quali si havirà di repostare essa polvere.

Che il detto Petro polvirista sia obligato come in virtù delle presenti si obliga ad ogni requesta di essa Regia Corte dare et render bono et legal cunto di tutti salantri carboni solfari di essi muli et di tutti et qualsivogla altri stigli et materiali che li sarran consignati per essa Regia Corte et in caso di mancamento sia obligato a rifarli

statim et incontinenti et a tutti et qualsivogla altri danni interesse et spesi che venisse a patire essa Regia Corte per essa causa.

Che il detto Petro polvirista non possi lavorari altra polvere excetto per cunto di essa Corte né tanpoco possa venderne a nixuna persona senza expressa licentia di essa Regia Corte et della Excellentia dello Illustrissimo et Excellentissimo Signor Vicerè di questo Regno.

Propterea hodie die qua supra predictus Illustrissimus et Excellentissimus don Ferdinandus Franciscus de Avolos et de Aquino marchio Piscarie etc. ac Vicerex et Capitaneus armorum generalis in hoc Regno Scicilie vice-regio dicto nomine ac nomine et pro parte Regie et Catholice Magestatis regis Philippi regis et domini nostri ac suorum heredum et successorum in hoc Regno cum voto et deliberatione ac interventu assensu et consensu infrascriptorum illustris et spectabilium regionum consiliarorum et officialium regii patrimonii videlicet illustris don Caroli de Aragona principis Castri Vetrani et spectabilium Petri de Augustino, Francisci Lucadello et Modesti Gambacurta magistrorum rationalium don Petri de Gregorio regii thesaurarii. don Petri Velasquez conservatoris regii patrimonii et Antonini de Ballis fisci patroni ditti regii patrimonii.

Presentium et premissis omnibus et singulis acquiescentium et se contentantium nomine ipsius Regie Curie ex una et dittus nobilis Petrus Navarro pulverista hispanus ex altera ad invicem et vicissim mutua instantia et stipulatione solenni hinc inde intervenientibus dittis nominibus preinserta capitula et omnia et singula in eo contenta a primo ad ultimum ratificaverunt acceptaverunt laudaverunt

et approbaverunt et plenissime confirmaverunt ac ratificant acceptant laudant approbant et plenissime confirmant iuxta eorum et cuiuslibet eorum seriem et tenorem et dittis nominibus se obligaverunt et obligant realiter et cum effectu illa attendere complere et observare ac attendi compleri et observari facere a primo ad ultimum iuxta eorum et cuiuslibet eorum seriem continentiam et tenorem cum et sub omnibus et singulis illis pattis clausulis cautelis obligationibus et conditionibus contentis et expressatis in ipsis preinsertis capitulis singula singulis referendo omnibus et singulis exceptionibus et oppositionibus iuris et fatti remotis et expresse cum iuramento solenne renuntiatis.

Que omnia etc. prout quibus supra nominibus ad invicem ratha etc. habere etc. in omnem eventum et in pace etc. Sub ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum ipsius Regie Curie et ditti Petri Navarro mobilium et stabiliium presentium et futurorum habitorum et habendorum iurium et attionum quorumcumque cum refectione omnium et singulorum dannorum interesse et expensarum litis et extra et specialiter viaticarum algozirii commissarii et procuratoris etc. Et fiat ritus et executio in bonis tantum ipsius Regie Curie et in persona et bonis ditti de Navarro et variari possit etc. Adversus quem ritum et executionem faciendam etc. non possint se opponere etc., quin prius solvant et adimpleant etc. Et pignora vendantur ad discursum. Renuntiantes etc. privilegio fori etc. se con- venerit etc. feriis omnibus etc. et specialiter cum iuramento beneficiis monitorie supercessorie quinquennalis etc.

Et generaliter et preditta attendere et observare etc. iuraverunt etc. Unde etc.



Testes m. Franciscus Gallinella, nob. Ioseph Spagna, Ill. don Carolus de Vigintimiliis, Ill. Ottavius del Bosco, m. Ioseph Scurso, m. Vincencius Incomes, magn. Bartolomeus Denda, m. Iacobus Lanzirottus, sp. de Aloysius de Bononia et nob. Ioannes Dominicus Gesmara.

A.S.P., *Luogotenente di Protonotaro*, reg. 7-8, c. 118 s.s.

Palermo 1610, settembre 17

*Licenza ed esclusiva per la ricerca e produzione del salnitro.*

Philippus etc.

Locumtenens Generalis in hoc Sicilie Regno Illustribus Spectabilibus et nobilibus Regni eiusdem magistro Iustitiario, presidibus Regionum tribunalium, Iudicibus Magne Regie Curie, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori regii patrimonii, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum dicti regni officialibus maioribus et minoribus ecclesiasticis et temporalibus presentibus et futuris et presertim Vicariis armorum, capitaneis, delegatis, sindicatoribus, algoziriis et commissariis destinatis et destinandis nec non Governatori, Capitaneo, Iuratis, Iudicibus et omnibus aliis officialibus terre Alcarie cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint con-

siliariis et fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato et provisto del tenor che siegue: Illustrissimo et eccellentissimo Signore, il dottor Antonio Migliaccio dice a V.E. che ha pervenuto alla cognitione di un secreto con cavar con sua nova inventione il salnitro di certe pietre et essendo questa sua nova inventione di gran servizio alla Maestà di Re Filippo signor nostro così per la difesa di questo et di altri suoi regni come per l'offensione di quelli dell'Inimici ottenne privilegio del quondam Illustrissimo et Excellentissimo Signor Duca di Feria allora Vicerè in questo Regno di poter far cavare dette pietre di qualsivoglia luoghi et minere pubbliche nelle quali sin troveranno in qualunque parte di questo Regno così demaniale come ecclesiastico di Ius patronato purché siano pubbliche ad effecto di fare compositione et estrattione, si debba accordare con li patroni di essi luoghi, concedendoli ancora l'uso di qualsivoglia legno non fruttifero et clausula addeativa che per nove anni nessun altro possa usare detta inventione cum altre concessioni come più largamente appare per le lettere patenti spedite per lo Consiglio Patrimoniale date in Palermo a dì quattordici di agosto XV indictionis 1602. Et havendo trovato esso esponente una gran quantità di tal sorte di pietre continenti in sé questa sostanza salnitrea nel territorio della terra di Lercara, baronia dell'Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Arcivescovo di Messina, desiderando metter in essecutione quest'operatione perché li è necessario di far diverse fabbriche, ergere alcune machine, componer diversi forni con caldare e con molte altre cose necessarie per mettere a cavallo et in ordine tal arbitrio, volendosi assicurare di non perder queste spese

senza le quali non si può devenire alla sudetta compositione per levarsi ogni sospetto di perturbo che potesse ricevere dall'università di detta terra di Lercara seu da detto Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Arcivescovo di Messina come barone di essa terra domandò per esso e sui heredi e successori imperpetuum dall'Ill. et Rev. mons. Patriarca olim Arcivescovo di Messina come allora barone di detta terra facoltà e licenza di poter cavare e far cavare tali pietre da tutti li territorii di detta terra di Lercara, onde si trovassero saltim da un luogo precipitoso chiamata la grutta di Laura esistente nel territorio di detta terra nella contrata della Rocca di lo Crasto in mezzo del sbalzo ascendente di detta Rocca di Calanna seu altri più veri confini ove sono in quantità di dette pietre donde mai si ricevìo luero né beneficio alcuno per esser sito e posto nel precipitio di un gran scendente di un altissimo sbalzo di rocca e conseguentemente inhabitabile così per homini come per animali né se ne potrebbe riuscire senza la nova inventione di esso esponente tal che per cavarsi dette pietre non resulta né può risultare danno veruno in detto luogo; e domandò tal facoltà e concessione di cavar dette pietre per esso solo e suoi heredi e successori in perpetuum per escludere ogn'altra persona che forte pretendesse usar detta sua nova inventione ad effetto di assecuarsi di non perder le spese che esso esponente è necessitato fare vicino a detto loco così di fabriche come di macchine, forni, caldare et altri che per mettere in ordine e a cavallo un arbitrio tale di salanitro sono necessarie né però potte ottener mai tale concessione perché sempre pretesero da esso esponente e suoi successori la decima

del salnitro cavando da dette pietre quale decima nondimeno non ci competisce in conto alcuno per non essere il salnitro di regalie né frutto naturale ma frutto industriale; e benché nel privilegio sudetto di esso esponente si faccia mentione di pagar detta decima tuctavolta ciò fu per errore per haversi esemplito con le nove inventioni delli frutti naturali minerali tra li quali non si può computar il salnitro per esser frutto industriale e perciò per lo quondam Ill. et Ecc. Signor Conte di Olivares allora Vicerè in questo Regno con il Consiglio Patrimoniale nell'anno 1592 si fece promulgare bando per tutto questo Regno che le terre dalle quali si ricava il salnitro si possino con ogni libertà prendere da qualsivoglia luoghi così puplici come privati etiam invitis dominis senza pagare cosa alcuna per la forma del quale bando oltre la concessione sopradetta di poter cavare da qualsivoglia luogo la materia che produce il salnitro senza pagamento alcuno si concesse ancora facoltà di fare legni morti e salvaggi in qualsivogli boschi, feghi e terre demaniali e di baroni et estrarherli senza ostaculo né impedimento né pagamento alcuno e si concedono ancora molte e diverse franchezze e immunità tucto per favorire la compositione del salnitro la cui abondanza apporta tanto gran servizio profiguo et utile alla Maestà del Re nostro Signore e a questo et a tutti altri suoi regni. E perché, Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, per difetto di tale concessione esso esponente è stato insino ad hora impedito di fare così gran servizio alla Regia Corte, convenendo per così grande effetto, rimuovere tali impedimenti supplica V.E. resti servita concederli facoltà e licenza di cavare e poter far cavare dette pietre per fare la sudetta

compositione di salnitro saltim del sudetto luogo ut supra confinato posto nel comune seu feogo per non ne nascere da quello nocumento non ostante che spettasse all'università di detta terra di Larcara per esser detto loco ut supra confinato posto nel comune seu feogo nominato di San Georgi il quale fu et è comune di detta università e comunemente spetta a tutti li citatini di essa terra per trattarsi di cavare e sdruciolare pietre e materia d'onde si cava il salnitro senza nocumento alcuno la quale materia conforme alla dispositione di detto bando si può cavare d'ogni luogo etiam privato et invitis dominis et ciò senza pagar decima né altra ragione alcuna per esser frutto industriale che apporta tanto gran servizio alla Regia Corte conforme al sudetto bando promulgato per ordine dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Conte d'Oliveres e Tribunale del Real Patrimonio nell'anno 1592 concedendoli et quatenus opus est de novo confirmandoli tutte l'altre gratie, privilegi, franchezze, essentioni, concessioni et immunità contenute nel sudetto bando di che si fanno lectere ordinarie in forma e nel sudetto privilegio di nova inventione e compositione del salnitro, concedendoli ancora che li sudetti nove anni fra li quali nessuno può operare decta sua nuova inventione così concessili per detto privilegio corrano e comincino a correre dal giorno che esso esponente comincerà ad oprare la sudetta sua nuova inventione e compositione di salnitro. Lo riceverà a gratia ut Altissimus. Panormi 21 octobris 8<sup>o</sup> inditionis 1609. Concedatur. Per essecutione della quale provista in virtù delle presenti donamo e concedimo licenza, facultà e potestà al sudetto doctor Antonio Migliaccio e suoi compagni e gar-

zoni et altri operari per esso eligendi e nominandi et a suoi heredi e successori in perpetuum che possano cavare dette pietre da qualsivoglia luoghi, minere e perrere nelli quali si retroveranno in qualsivoglia parte di questo regno così demaniale come militare et ecclesiastica di ius patronato regio, e specialmente dal sudetto luogo precipitoso chiamato la grutta di Lauro esistente nel territorio di detta terra di Larcara posto e confinato come di sopra dal quale luogo esso esponente solo e suoi heredi e successori e nessun altro senza sua licenza possano cavare e far cavare dette pietre ad effetto di fare la compositione di esso salnitro senza pagare decima né altra ragione che forte sopra detto salanitro si potesse pretendere, non ostante che detto luogo spettasse e pertinesse all'università di detta terra di Larcara o a qualsivoglia altro barone e persona per trattarsi del servitio regio e vogliamo che per l'effetto dell'operatione sudetta e per uso di essa compositione si possano fare legni morti e selvagi in qualunque boschi, feghi e terre demaniali e di qualsivoglia barone e signore et estrarli senza ostaculo né impedimento né pagamento alcuno e per potere con facilità pervenire et attendere alla compositione di detto salnitro ordinamo e comandamo a tucti e singoli ufficiali del Regno che non l'impediscano né perturbino né li diano molestia nessuna così a detto di Migliaccio e suoi heredi e successori come a detti suoi compagni e persone che serviranno nell'operatione sudetta etiam per l'apportatione delle armi così offensive come defensive non prohibite per le regie prammatiche purché siano matricolati nella Corte Capitaniale della città o terra nel cui territorio si farà tal operatione per ciò che noi in

virtù delle presenti concedemo autorità e potestà a detto di Migliaccio e suoi successori e tutte le persone che serviranno e vacheranno alli servitii di detta operatione di posser portare dette armi etiam dentro le città e terre del Regno né permettano in modo alcuno che mentre attenderranno all'arbitrio sudetto siano costretti ad angaria né perangaria così reali come personali, e parimente vogliamo che siano esenti di posate e che non li siano impediti né molestate tutte quelle bestie che saranno necessarie e serviranno in detto arbitrio et operatione, ma li prestino e facciano da cui spetta prestare ogni aiuto e favore quante volte saranno richiesti, amministrandoli e facendoli amministrare tutte le cose necessarie e mezzi con li quali facilmente si possa pervenire alla compositione predetta etiam di terreni e di tucte altre cose necessarie alla fabrica di detto arbitrio, iusto pretio mediante, et ancora ordinamo e comandamo che nelli detti luoghi e minere seu perrere che esso dottor Migliaccio e suoi operiranno la detta estrattione e compositione di salnitro nessun altra persona si possa intromettere ad operare detta estrattione e compositione di salnitro, stante trattarsi di nuova inventione senza espressa licenza di esso esponente e per spatio di anni nove da correre dal giorno che si comincerà detta operatione e compositione di salnitro, nissuno possa operare la detta estrattione e compositione da dette pietre in qualsivoglia parte di questo Regno ancor che fosse altro luogo e minera seu perrera distante da quella che oprerà detto di Migliaccio e suoi heredi senza la sudetta licenza sotto pena di onze duecento d'applicarsi una terza parte al Regio Fisco, l'altra al denunciatore che verificherà la detta contraventione

e l'altra al sudetto di Migliaccio e suoi heredi e successori per detto spatio di anni nove ut supra insieme con li stigli con li quali sarà stata operata la detta inventione et arbitrio et anco il salnitro che senza licenza sarà stato facto et di tutto ciò farne publicar bando per li luoghi soliti acciò nissuno possa allegare ignoranza et non si faccia il contrario per quanto la gratia di Sua Maestà si tiene cara e sotto pena di onze duecento d'applicarsi al Regio Fisco per ciascun contraventore e contraventione, quelli a quali pena si può imponere.

Datum Panormi die 17 septembris 1610.

*Omissis*

A.S.P., Protonotaro del Regno. reg. 502, c. 23 ss.

Palermo 1568, novembre 15

*Disposizione per il pagamento di un armiere di Milano che dovrà introdurre nel regno la fabbrica delle armi, portando seco gli operai.*

Philippus etc.

Vicerex in Regno Sicilie Spectabilibus Regni eiusdem thesaurario consiliario regio dilecto salutem. Havendose come sapete fatto novamente accordo tra questa Regia Corte et mastro Petro Paulo Malfitano armero de la città de Milana et obligatose andare in detto loco de Milano et d'illà porta infra termino de mesi sei altri octo mastri

cioè quattro de fare arme doi adyutanti uno gravanatore et uno imbronitore et resedere in questa preditta città per tre anni et ultra a beneplacito di essa Regia Corte a lo quale seli promese pagare scuti trecento cinquanta l'anno de tratenimento de tarì dodici per scuto cioè scuti cento-cinquanta per questa Regia Corte et li altri scuti doicento de la Congregatione de la Cavallaria novamente introducta in questa città et non ci li pagando dicta Congregatione né la città sia obligata la Regia Corte et acciò possa andare in dicto loco de Milano et tornare in questa città con dicti mastri se le promette pagare scuti settecento per lo tratenimento de doe annate anticipate de li quali haverà de dare plegeria de restituirle in caso che non tornase in questo Regno infra dicto termino et che in caso, che Dio non voglia, al dicto mastro Petro et Paulo cossì all'andare come al retornare li succedesse che se perdesse oy se annegasse oy che fosse preso de mori oy li succedesse altro simile caso et disgratia con tucta la mercancia, in tal caso lo plegio oi plegi non siano tenuti a cosa alcuna come più chiaramente se contiene et apparet per contratto celebrato in l'atti de lo egregio notaro Joseph Fugacza die X presentis mensis novembris a lo quale si habia relatione per observantia de la quale vi diciamo et comandamo che debiate dare et pagare al dicto mastro Petro Malfitano oy suo legitimo procuratore li dicti scuti septi cento oi loro valuta che sonno unci ducento ottanta... *omissis*.

Datum Panormi die XI novembris XII indictionis 1568.

*Omissis*